



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

Seduta 28 novembre 2019
Acc. B *D'Addi*
CONSIGLIO DEI MINISTRI

19/198/CU02/C2

**DDL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO
2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022**

Punto 2) Conferenza Unificata

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a integrazione del documento
consegnato nella seduta della Conferenza unificata del 15 novembre 2019 ha approvato
ulteriori proposte emendative**

Roma, 28 novembre 2019

Sommario

1. Emergenza infrastrutturale della Regione Liguria e contributo straordinario TPL	3
2. Contributo straordinario TPL alla Regione Piemonte.....	7
3. Finanziamento opere infrastrutturali “Olimpiadi 2026”.....	8
4. Emendamenti all’articolo 53 (Istituzione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare)	8
5. Progressioni economiche nelle pubbliche amministrazioni	9



1. Emergenza infrastrutturale della Regione Liguria e contributo straordinario TPL

Articolo 1

(Proroga dello stato di emergenza derivante dal crollo del Viadotto Polcevera)

- 1 In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza conseguenti agli eventi verificatisi nella mattinata del 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo del di un tratto del viadotto Polcevera – noto come ponte Morandi - e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione della medesima emergenza, il termine di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2018 e prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2020, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazione

L'emendamento intende introdurre un nuovo articolo che, considerata l'assoluta eccezionalità dell'avvenimento occorso il 14 agosto 2018 nella città di Genova con il crollo del viadotto Polcevera, ed atteso il permanere dell'emergenza con conseguente necessità di garantire una gestione razionale e senza soluzione di continuità degli interventi di cui all'Ordinanza CDPC 539/2018 ed al D.L. 109/2018, disponga - in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24 d.lgs. 1/2018 - la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2018, già prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019. La proroga non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze))

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito con l. 130/2018, le parole: "per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018, 2019 e 2020".
2. Al comma 2 dopo le parole: "per l'anno 2019" sono inserite le seguenti: "e di euro 10.000.000 per l'anno 2020".
3. Al primo periodo del comma 3 bis le parole: "per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018, 2019 e 2020" e al secondo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e di euro 1.000.000 per l'anno 2020".

Relazione

L'emendamento intende apportare modificazioni all'art. 2 D.L. 109/2018 che ha previsto la possibilità, in riferimento agli anni 2018 e 2019, per Regione Liguria (ed enti del settore regionale allargato ad eccezione del comparto sanitario), Città metropolitana di Genova, Comune di Genova (nonché le società controllate da tali enti locali oltre alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova) e Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale di disporre assunzioni di personale a supporto delle attività connesse all'emergenza anche in deroga rispetto ai



vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In particolare, attesa la perdurante necessità di un fattivo supporto per le amministrazioni ancora impegnate nella gestione dell'emergenza, del sostegno alle attività economiche ed alla realtà locale colpita dal crollo del viadotto Polcevera, si richiede il mantenimento per l'esercizio 2020 dei rapporti di lavoro attualmente in essere ed il prolungamento della deroga ai limiti di assunzioni di personale imposti dalla normativa vigente già attuata nel corso degli esercizi 2018 e 2019. Per quanto attiene alle ipotesi di copertura finanziaria si rimanda al corrispondente paragrafo finale della presente relazione.

Articolo 3

(Inserimento dell'articolo 2bis al decreto Legge 109/2018)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto Legge 109/2018 è inserito il seguente:

“Articolo 2bis

(Disposizioni a tutela dei lavoratori cessati a seguito del crollo del Ponte Morandi)

1. Le società del Comune di Genova, a totale o parziale partecipazione pubblica, sono autorizzate ad assumere, anche con contratti a tempo indeterminato ed in funzione dei propri fabbisogni di personale, dipendenti di imprese localizzate, anche parzialmente, all'interno dell'area delimitata con ordinanza del Sindaco del Comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 ovvero artigiani o commercianti con sede ubicata nelle medesime zone che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, abbiano cessato la propria attività quale conseguenza immediata e diretta dell'evento.”.

Relazione

L'emendamento propone l'inserimento all'interno del D.L. 109/2018 del nuovo articolo 2bis finalizzato a fornire tutela ai lavoratori dipendenti, artigiani o commercianti addetti ad attività economiche ubicate, anche parzialmente, nell'area delimitata con ordinanza del Sindaco del Comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 che, quale conseguenza immediata e diretta del crollo del viadotto Polcevera, abbiano perso il proprio impiego o abbiano dovuto chiudere la propria attività autonoma.

A loro garanzia si prevede la possibilità di una loro assunzione, anche con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da parte delle aziende a totale o parziale partecipazione pubblica di proprietà del Comune di Genova, secondo i rispettivi fabbisogni di personale.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 4 del decreto Legge 109/2018)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del D.L. 109/2018 sono inseriti i seguenti:

“1bis. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa all'interno della zona “rossa/arancione” perimetrata con decreto del Commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 e all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del Commissario Straordinario n. 21 del 21/12/2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.



1ter. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa fuori della zona “rossa/arancione” perimettrata con decreto del Commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 e all’interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del Commissario Straordinario n. 21 del 21/12/2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all’ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 sono inseriti i seguenti:

“2bis. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nella zona indicata al comma 1 è riconosciuta, a domanda, una somma a copertura dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell’evento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019 nel limite massimo di 15.000 euro. La presente misura non è cumulabile con l’indennità prevista dal comma 2 ter del presente articolo e dall’articolo 4ter. I costi sostenuti dovranno essere dimostrati tramite perizia asseverata che attesti l’incidenza dei medesimi sul fatturato del periodo considerato rispetto al periodo dal 14 agosto 2017 al 13 agosto 2018. I criteri e le modalità per l’erogazione delle somme di cui al presente comma sono stabiliti dal Commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale per l’emergenza nei limiti di cui al comma 2.

2ter. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell’evento, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3 dell’articolo 4 ter. L’indennità è concessa nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.”.

Relazione

L’emendamento propone di introdurre all’articolo 4 del D.L. 109/2018, i commi 1bis ed 1ter al fine di estendere forfettariamente, per le imprese ed i liberi professionisti già ammessi alla fruizione delle somme previste al comma 1 del medesimo articolo, il periodo considerato per il decremento di fatturato subito, rispettivamente dal 30/9/2018 al 31/12/2018 per le attività ubicate all’interno della c.d. “zona rossa/arancione” (nuovo comma 1bis) e dal 30/9/2018 al 15/11/2018 per le attività ubicate nella c.d. “zona verde” (nuovo comma 1 ter), fermo restando in ogni caso il limite massimo già previsto di €. 200.000,00.

L’emendamento introduce altresì i commi 2bis e 2ter al medesimo articolo 4 D.L. 109/2018.

Mediante il comma 2bis si prevede la possibilità di riconoscere, a favore di imprese e liberi professionisti aventi sede operativa nell’area delimitata dalle ordinanze individuate dal comma 1 dell’art. 4, una somma, nel limite massimo di €. 15.000,00, a copertura dei maggiori costi sostenuti nel periodo compreso tra il 14 agosto 2018 ed il 13 agosto 2019. Di tali costi dovrà essere data idonea dimostrazione da parte dei richiedenti mediante perizia asseverata da presentare all’atto della domanda che attesti l’incidenza degli stessi sul fatturato raffrontandolo con quello conseguito nel periodo 14 agosto 2017 - 13 agosto 2018. I criteri di erogazione saranno determinati con provvedimento del Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale per l’emergenza nei limiti già fissati dal comma 2 dell’art. 4. In ogni caso si prevede la non cumulabilità di tali somme con quelle già previste dall’art. 4ter (per la sospensione dell’attività a seguito del crollo del viadotto Polcevera) e dall’introducendo comma 2ter dell’art. 4.

Il nuovo comma 2ter introduce anche per i titolari di società a responsabilità limitata unipersonali l’indennità una tantum di €. 15.000,00 in caso di sospensione temporanea dell’attività a seguito del crollo del viadotto Polcevera già previsto dall’art. 4ter, comma 2, D.L. 109/2018 a favore delle categorie dei lavoratori autonomi, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,



di agenzia e di rappresentanza commerciale nonché dei lavoratori autonomi. Per quanto attiene alle ipotesi di copertura finanziaria si rimanda al corrispondente paragrafo finale della presente relazione.

Articolo 5
(Modifiche all'articolo 4 ter del decreto Legge 109/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 ter del decreto Legge 109/2018 la parola: "dodici" è sostituita dalla parola: "ventiquattro".

Relazione

La disposizione intende prolungare da dodici a ventiquattro mensilità l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con relativa contribuzione figurativa, a favore dei lavoratori del settore privato di cui all'art 4ter D.L. 109/2018. Per quanto attiene alle ipotesi di copertura finanziaria si rimanda al corrispondente paragrafo finale della presente relazione.

Articolo 6
(Modifiche all'articolo 5 del decreto Legge 109/2018)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del D.L.109/2018 le parole: "e 23.000.000 di euro per il 2019" sono sostituite dalle seguenti: "23.000.000 di euro per il 2019 e 11.500.000 di euro per il primo semestre 2020".

Relazione

L'emendamento intende modificare l'art. 5 D.L. 109/2018 allo scopo di dotare Regione Liguria di fondi straordinari per il trasporto pubblico locale anche per l'esercizio 2020 onde fare fronte all'impatto del crollo del Ponte Morandi sul sistema di trasporto e sui riflessi negativi sulla viabilità dell'area metropolitana di Genova e dell'intera Regione. A tale scopo si prevede l'erogazione a favore di Regione Liguria, per il primo semestre dell'esercizio 2020, di risorse ulteriori nella misura di €. 11.500.000 da destinare al finanziamento di servizi di trasporto pubblico aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento. Per quanto attiene alle ipotesi di copertura finanziaria si rimanda al corrispondente paragrafo finale della presente relazione.

Copertura finanziaria

La proroga dello stato di emergenza fino al 31/12/2020 proposta con l'articolo 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le coperture finanziarie per le ulteriori misure introdotte con gli articoli 2 (per un fabbisogno di circa 10.000.000 di euro, escluso il fabbisogno relativo alle assunzioni dell'Autorità portuale disciplinato al comma 3bis art. 2 Ddl 109/2018), 4 (per un fabbisogno di circa 9.000.000 di euro per le misure di cui ai nuovi commi 1bi e 1ter) e 6 (per un fabbisogno di 11.500.000 di euro) possono essere individuate a valere sulle economie derivanti dalle risorse già stanziate ai sensi del D.L. 109/2018 e non utilizzate, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 8 quantificabili in circa 53.000.000 di euro, come da report del MISE di luglio 2019 relativo alle agevolazioni concesse per fare fronte all'emergenza conseguente al crollo del viadotto Polcevera.



Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'art. 2 avente ad oggetto la prosecuzione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2 del D.L. 109/2018 si comunica che è nella disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato un importo di circa 3.000.000,00 di euro relativi all'anno 2018, comunque non sufficienti a coprire l'intero fabbisogno del personale (10.000.000,00 di euro).

Per quanto attiene poi in particolare alla proroga delle assunzioni effettuate dall'Autorità Portuale ai sensi del comma 3bis dell'articolo 2 del D.L. 109/2018, il fabbisogno indicato per il 2020 di euro 1.000.000 trova copertura sulle risorse del bilancio della stessa Autorità e comporta la riduzione per un pari importo per l'anno 2020 del Fondo per la composizione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Per ciò che attiene all'art. 5 sono sufficienti i fondi attualmente già a disposizione in base al disposto dell'art. 4ter D.L. 109/2018.

2. Contributo straordinario TPL alla Regione Piemonte

Articolo 1. (Contributo straordinario al TPL della Regione Piemonte)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale su gomma e ferro, è attribuito alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. Il predetto importo, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1, è portato in prededuzione dalla quota spettante alla medesima Regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.
3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata ad apposita ed espressa rinuncia da parte della Regione Piemonte a quota parte delle risorse di cui alle delibere CIPE n. 54/2016, 98/2017, 100/2017, 107/2017 e 18/2018.

Relazione

Al fine di consentire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale si rende necessario destinare alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2020.

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria è rinvenuta nell'ambito delle dotazioni complessive non ancora ripartite del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, tramite prededuzione dalla quota spettante alla medesima Regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

A garanzia dell'invarianza finanziaria della misura proposta a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020 del suddetto Fondo per lo sviluppo e la coesione, si prevede che l'efficacia della disposizione proposta sia legata ad apposita ed espressa rinuncia da parte della Regione Piemonte a quota parte delle risorse di cui alle delibere CIPE n. 54/2016, 98/2017, 100/2017, 107/2017 e 18/2018, per un valore complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2020.



3. Finanziamento opere infrastrutturali “Olimpiadi 2026”

Riformulazione dell’emendamento n. 6 dell’allegato 2 alla posizione in merito alla manovra 2020

All’articolo 7, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un’ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l’accessibilità, è riservato un finanziamento a favore delle Regioni Lombardia e Veneto e **delle Province autonome di Trento e di Bolzano**, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 42 milioni di euro nell’anno 2020 e di 493 milioni di euro su ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3 ter. Al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un’ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l’accessibilità, è riservato un finanziamento a favore della Regione Lazio di 20 milioni di euro nell’anno 2020, di 20 milioni di euro nell’anno 2021 e 10 milioni nel 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3 quater. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio Lombardia e Veneto e **con i presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano** sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l’accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto con l’indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell’entità del finanziamento concesso.

3 quinques. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.

3 sexies. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell’evento.

3 septies. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall’evento e o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della Ryder Cup 2022 e delle Olimpiadi 2026.”

4. Emendamenti all’articolo 53 (Istituzione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare)

Al comma 2 lett. a) sostituire la parola “*Regioni*” con la parola “*ex-IACP comunque denominati*” e dopo le parole “*di cui al comma 1,*” sostituire fino alla fine del periodo con “*e alla Regione per la verifica di coerenza della proposta con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale sociale;*”



Relazione

Il ruolo delle Regioni non è quello di soggetto proponente di un intervento, mentre invece si propone di contemplare anche gli ex-IACP proprietari della gran parte dei quartieri di edilizia residenziale pubblica esistenti.

Si propone inoltre che la coerenza con la programmazione regionale venga verificata dalla Regione prima della valutazione dell'Alta Commissione.

Al comma 2 lettera c) eliminare le parole **“il recupero e la valorizzazione dei beni culturali”**.

Relazione

Si rileva che i fondi posti a finanziamento del programma innovativo provengono interamente da somme originariamente destinate all'edilizia residenziale pubblica, quali la L. 457/78, il DL 12/85, nonché iscritti nel capitolo 7442 del MIT per programmi di recupero immobili ERP e realizzazione nuovi alloggi, spazi pubblici, verde e parcheggi. Pertanto, nel ribadire che si tratta di fondi per l'edilizia sociale (materia di esclusiva competenza regionale e mai messi a disposizione delle Regioni), si ritiene che non possano finanziare il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, cui andrebbero dedicati ulteriori e diversi finanziamenti.

Al comma 3 lettera b) sostituire **“un rappresentante”** con **“cinque rappresentanti”**.

Relazione

Si ritiene necessario che vengano adeguatamente rappresentate le Regioni e le Province autonome.

5. Progressioni economiche nelle pubbliche amministrazioni

Articolo aggiuntivo

Art. ...

(Progressioni economiche nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo le parole **“quota limitata di dipendenti”** sono aggiunte **“definita dalla contrattazione collettiva nazionale”**. Dopo le parole **“dal sistema di valutazione”** sono aggiunte **“Nelle more della definizione della quota limitata di dipendenti, le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo ad una percentuale massima del 70% degli aventi diritto”**.
2. All'articolo 23 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 dopo il comma 2 è aggiunto il comma **“3. Sono fatti salvi gli accordi e le progressioni economiche in atto alla data di entrata in vigore della presente legge”**.


Relazione

Si propone un intervento all'articolo 23 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di apportare alcune semplificazioni procedurali che possano consentire un migliore utilizzo delle progressioni economiche nelle Pubbliche amministrazioni.



Att. e

15 NOVEMBRE 2019



AUDIZIONE ANCI

**Commissioni congiunte Bilancio
del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati**

**DDL BILANCIO 2020-2022
(AS 1586)**

Roma, 11 novembre 2019



Sommario

Premessa e sintesi	3
Salvaguardia degli equilibri finanziari	6
Gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	6
Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC)	6
Interventi a sostegno dei servizi comunali.....	7
Recupero del taglio ex dl 66/2014	7
Dalla spesa storica ai fabbisogni standard: i nodi irrisolti della perequazione	7
Il sostegno alle crisi finanziarie e le ipotesi di riforma del Titolo 8° del TUEL	8
Ristrutturazione del debito degli enti locali.....	9
Proseguire l'azione di rilancio degli investimenti comunali	9
Le citta' metropolitane.....	11
Verso nuove regole assunzionali per il personale a tempo indeterminato. Le questioni aperte.....	12
Canoni demaniali - Darsene.....	13





Premessa e sintesi

I provvedimenti relativi alla disciplina fiscale e alle risorse dei Comuni devono essere inquadrati alla luce dell'entità dello sforzo, **straordinario e sproporzionato**, richiesto al comparto quale contributo al risanamento dei conti pubblici e sulla base di alcune criticità che hanno seriamente compromesso la capacità di gestione finanziaria:

- **12,5 mld. di euro tra tagli e vincoli di finanza pubblica** nel periodo 2011-2015, un contributo all'aggiustamento dei conti pari a oltre 9 mld. (soli Comuni) e a 12,5 mld. (enti locali), su un totale di 25 mld.,
- una riforma contabile che congela 4,5 mld nel Fondo crediti dubbia esigibilità (**FCDE**) ed ha altresì comportato oneri amministrativi inediti ed onerosi che impegnano gli uffici finanziari già gravati da una drastica riduzione del personale;
- **oneri di servizio al debito** molto elevati condizionati da tassi fissi risalenti ad oltre 15 anni fa per i quali i Comuni pagano il 4,5% (su 37,7 mld), mentre lo Stato emette titoli all'1%.,
- **riduzioni di personale stimate in misura del 16%** ed accentuate dall'introduzione degli incentivi ai pensionamenti ("quota 100"), che hanno impedito il ricambio generazionale in molti uffici critici e strategici per l'ordinario funzionamento (finanza, lavori pubblici, sociale).

Va poi considerato che le manovre si sono abbattute su un comparto che pesa sulla spesa pubblica per il 7,4% e sul debito pubblico per l'1,6%.

Una premessa che riteniamo doverosa perché si pone l'obiettivo di sottolineare ancora una volta il *vulnus* recato al duplice ruolo dei Comuni quali enti di prossimità che erogano servizi essenziali ai cittadini e quale settore della PA con più alta vocazione agli investimenti. Dobbiamo **ridare slancio alle capacità di autogoverno dei territori**, riconciliando gli interessi «generali» (a volte centralistici) degli equilibri di finanza pubblica con le esigenze (apparentemente) «particolari» dei Comuni. **Senza interventi positivi di allentamento dei vincoli anche di parte corrente, la ripresa degli investimenti che osserviamo dalla metà del 2018 non si potrà dispiegare come tutti desideriamo.**

La manovra 2020 nella sua generale articolazione (decreto fiscale e ddl bilancio) contiene diverse novità finanziarie ed ordinamentali in alcuni casi attese da tempo che corrispondono a rilevanti richieste avanzate dall'ANCI e che possono contribuire a restituire quei necessari profili di stabilità al quadro della finanza comunale, sia sul versante finanziario sia in termini di programmazione.





Abbiamo apprezzato:

- il rifinanziamento, progressivamente crescente nel tempo, dei contributi agli investimenti,
- la stabilizzazione per il prossimo triennio del fondo IMU-Tasi.
- il ripristino del limite dei 5/12 per le anticipazioni di tesoreria.

Merita inoltre una particolare menzione **l'avvio dell'operazione di abbattimento degli oneri del debito locale** su cui l'ANCI da tempo chiedeva un supplemento di attenzione.


A questo vanno poi aggiunti alcuni **interventi di riordino della fiscalità locale** (unificazione IMU-Tasi in una "nuova IMU" e unificazione dei prelievi su occupazione spazi pubblici e pubblicità in un nuovo canone) e l'avvio di **una riforma della riscossione locale** attesa da molti anni. Misure queste che vengono effettuate ad **invarianza di gettito complessivo** e che rappresentano un importante **sforzo di semplificazione e razionalizzazione** dell'assetto della fiscalità locale da troppo tempo o in stato di abbandono o utilizzato per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Su questi temi, ANCI si riserva di presentare **alcune proposte emendative** che riteniamo necessarie per migliorare l'attuabilità e la certezza nella gestione delle procedure di prelievo: dalla più precisa definizione di abitazione principale e di "alloggio sociale" (ai fini dell'esclusione), alla definizione della base imponibile delle aree fabbricabili, alla certezza della corretta rappresentazione delle molteplici fattispecie di prelievo sottese al nuovo canone unico, ad alcune norme di raccordo sulla riscossione locale.

Ciò premesso, l'ANCI esprime **preoccupazione per la convergenza degli effetti di forte restrizione dei margini di agibilità finanziaria** dovuti alla permanenza di dispositivi che rischiano non solo di attenuare i vantaggi derivanti dagli interventi di maggior pregio presenti nella manovra, ma che possono condurre molti enti in stato di dissesto.

Ci si riferisce in particolare:

- a) all'aumento della percentuale di accantonamento al **Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**;
- b) all'entrata in vigore nel 2020 delle sanzioni per il ritardo dei pagamenti rappresentate dall'accantonamento al **"Fondo di garanzia crediti commerciali"**;
- c) all'assenza del rifinanziamento **del taglio di 564 milioni** di euro a suo tempo introdotto "fino al 2018" con il dl 66/2014 – sul quale pende un ricorso





dell'ANCI innanzi al giudice amministrativo – automaticamente ripristinato nel 2019 per Province e Città metropolitane.

La stretta finanziaria è poi ulteriormente aggravata dalla ripresa della contrattazione 2019/2021 che i Comuni finanziano in via autonoma e per intero. Sulla base delle prime stime ARAN si calcola un costo pari a 480 ml nel triennio.

In assenza del ripristino dei 564 milioni di euro tagliati con il dl 66/2014, la cui applicabilità è scaduta nel 2018 e la mancata inserzione di una robusta quota di finanziamento statale nella perequazione delle risorse, il ddl bilancio risulta carente nel fornire adeguato sostegno alla parte corrente dei bilanci comunali.

Appare poi chiaro che il proseguimento della **perequazione** deve abbandonare i profili di ambiguità che ne hanno caratterizzato il percorso attuativo sin dal principio. Avviato in una fase pre-crisi (l. 42 del 2009), sconta non solo il *gap* di risorse dovuto ai tagli intervenuti negli anni immediatamente successivi, ma anche il progressivo allontanamento dai criteri costituzionali (CCost 117 e 119) e dal modello ipotizzato con la legge 42, essendo di fatto l'unico sistema perequativo al mondo che non prevede l'innesto diretto di risorse statali. Le scelte fin qui fatte non hanno affrontato il tema dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), che permettono di valutare l'effettiva adeguatezza delle risorse assegnate al comparto dei Comuni e degli enti locali in genere e che quindi costituiscono il presupposto essenziale per assicurare agli enti meno dotati le risorse necessarie per la gestione dei servizi minimi e delle funzioni fondamentali.

In via generale, ANCI auspica che **le proposte di semplificazione della vita dei sindaci trovino recepimento**, in quanto come abbiamo dimostrato rappresentano un pesante aggravio che incide non solo in termini amministrativi ma anche finanziari.

Così come chiediamo a tutti i parlamentari di prestare attenzione ai nostri emendamenti che sono tanti perché nascono dall'ascolto quotidiano con i Comuni. Possono apparire di limitato rilievo, ma invece il loro accoglimento rappresenta per un gruppo di Comuni la possibilità della sopravvivenza per il bene delle proprie comunità.





Salvaguardia degli equilibri finanziari

Gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

La riforma contabile produce rilevanti effetti restrittivi, per via dell'istituzione del **FCDE** (Fondo crediti di dubbia esigibilità) che congela l'effetto della quota di entrate proprie storicamente poco realizzabili sulle autorizzazioni di spesa, ma anche attraverso istituti di accantonamento obbligatorio che aumentano gli avanzi di bilancio difficili da utilizzare. **Solo di parte corrente, gli accantonamenti al FCDE e agli altri fondi rischi previsti dalla normativa superano nel 2018 quota 4,7 miliardi di euro, che si abbatte in misura particolarmente incisiva su un ristretto numero di enti, concentrati tra le città medie e grandi e nel centro-sud del Paese.**

Le richieste dell'ANCI per assicurare sostenibilità al processo di allineamento competenza/cassa riguardano:

- **l'estensione a consuntivo della possibilità di applicare la percentuale di accantonamento ridotta prevista solo in fase previsionale (attualmente a consuntivo si applica il 100%);**
- **il congelamento anche per il 2020 delle percentuali di accantonamento del 2019: l'85% o l'80%, a seconda del rispetto dei tempi di pagamento;**
- **stabilizzare a regime la percentuale di accantonamento massima al 90%, quale soglia di sicurezza a fronte dei fisiologici tempi di pagamento delle entrate proprie dei Comuni.**

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC)

Le preoccupazioni in merito agli accantonamenti FCDE sono ulteriormente amplificate dallo scenario che si apre in virtù delle sanzioni per i ritardi di pagamento e/o mancata riduzione dei debiti commerciali, che entreranno in vigore nel 2020.

Le penali da ritardo di pagamento inciderebbero sulla stessa platea di enti già in difficoltà, determinando in molti casi situazioni di crisi finanziaria (predisposto o disposto).

Il dl fiscale ha positivamente accolto la proposta ANCI di abolire il raddoppio della sanzione per gli enti che non hanno fatto richiesta dell'anticipazione di liquidità a breve termine prevista dalla legge di bilancio 2019. Tuttavia **la modifica non**





risolve le complessità delle tematiche connesse alla questione dei pagamenti delle AAPP, in particolare la cronica carenza di liquidità disponibile.

L'ANCI propone di rinviare almeno al 2021 l'entrata in vigore delle penali (accantonamenti obbligatori), in attesa che il lavoro tecnico ANCI/Mef consenta di porre rimedio all'attuale malfunzionamento della Piattaforma certificazione crediti (PCC), in particolare attraverso il potenziamento dell'assistenza agli enti locali nonché di un più efficiente collegamento con SIOPE+.

Il rinvio delle sanzioni va tuttavia accompagnato da idonei dispositivi che consentano agli enti locali, a partire dal prossimo esercizio finanziario, di recuperare margini finanziari, soprattutto sul versante della cassa, fondamentali per rispettare gli stringenti parametri in materia di pagamenti.

Senza tangibili passi in avanti in tal senso, l'impianto sanzionatorio vigente assume carattere vessatorio, esasperando oltre misura le difficoltà degli enti. In tale prospettiva possono costituire validi elementi di sostegno l'attuazione nel più breve tempo della previsione di abbattimento dei costi del debito locale, contenuta nel ddl bilancio, nonché la valutazione delle condizioni per una **consistente immissione di liquidità**, mirata sulle situazioni di maggior difficoltà di cassa, sulla falsariga della positiva esperienza del decreto legge n. 35/2013.

Interventi a sostegno dei servizi comunali

Recupero del taglio ex dl 66/2014

La restituzione del taglio a suo tempo disposto con il dl 66/2014 (564 mln annui), la cui applicazione è scaduta nel 2018, non è stata garantita per i Comuni, diversamente da quanto avvenuto in via automatica per le Città metropolitane e le Province.

Ad avviso dell'ANCI, che ha infatti presentato **un ricorso innanzi al giudice amministrativo**, non sussiste alcuna motivazione che giustifichi il mancato reintegro solo per i Comuni. **Si chiede pertanto che nell'iter di approvazione del provvedimento si provveda al finanziamento del ristoro in questione, con riferimento al quale si potrebbe anche valutare l'opportunità di configurarlo quale primo innesto di risorse per il ritorno ad una condizione di "perequazione verticale" nel Fondo di solidarietà comunale.**

Dalla spesa storica ai fabbisogni standard: i nodi irrisolti della perequazione

La manovra 2020 prevede una ripresa del percorso perequativo dopo la pausa del 2019, con un aumento di 5 punti percentuali annui a decorrere dal 2020 sia della





quota FSC distribuita con il criterio perequativo sia del «target» perequativo, per arrivare al 100% nel biennio 2029/2030.

L'ANCI è favorevole al riavvio del percorso perequativo, purché contestualmente affiancato dalle seguenti condizioni:

- previsione di un congruo innesto di risorse statali, che potrebbero venire da un progressivo reintegro dei 564 mln. dovuti al venir meno del taglio ex dl 66/2014;
- la correzione di malfunzionamenti dello schema perequativo: eliminazione delle penalizzazioni che colpiscono i piccoli Comuni e le aree interne, in larga parte dovute all'impatto di variabili generali come l'andamento della popolazione, la revisione dei fabbisogni su alcuni servizi, la revisione delle capacità fiscali;
- la determinazione dei LEP, cioè di misure minime essenziali di servizi, adeguatamente finanziate.

Il sostegno alle crisi finanziarie e le ipotesi di riforma del Titolo 8° del TUEL

Il tema delle crisi finanziarie va affrontato con estrema urgenza, già con la legge di bilancio 2020 senza rimandare le soluzioni alla delega che si prospetta per la revisione del TUEL, considerato il crescente numero di enti coinvolti e alla luce delle criticità finanziarie sopra richiamate.


In questo senso vanno **diverse proposte che l'ANCI ha già portato all'attenzione della Camera dei Deputati nel decreto fiscale (dl 124/2019)**: rafforzamento dei fondi di liquidità per i predisetti, la facoltà di riformulare il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, la facoltà di contrarre prestiti o anticipazioni per il cofinanziamento di progetti, una più ampia utilizzabilità degli avanzi vincolati anche in condizioni di generale disavanzo, l'abbattimento delle sanzioni ancora da applicare sulle violazioni del patto di stabilità e del saldo di competenza (2015-17).

Appare comunque positiva l'impostazione del progetto di riforma del dissesto/predissesto emersa con le linee guida presentate lo scorso mese di luglio presso il Mef. Viene in particolare superato l'eccesso di normazione specifica di ogni singola fase dei procedimenti di predissesto e dissesto, che caratterizza negativamente l'attuale normativa.

Sono però ancora da definire molti dettagli e si riportano di seguito i principali punti di attenzione:

- fare fronte alle **esigenze di cassa**, tema che dovrebbe essere più specificamente trattato nella proposta, anche in considerazione dell'impatto degli oneri da sentenze, spesso risalenti nel tempo e del tutto sproporzionati rispetto alla effettiva capacità finanziaria (solvibilità) degli enti;





- l'intervento della Corte dei Conti va contenuto a **controlli annuali** associati alla verifica degli equilibri a consuntivo, oltre che alla partecipazione alle commissioni per la definizione delle diagnosi sulla situazione finanziaria dell'ente;
- vanno meglio discussi i meccanismi di "commissariamento" degli assessorati al bilancio degli enti in crisi e il funzionamento delle commissioni previste dalla proposta (nazionale e regionali).

Ristrutturazione del debito degli enti locali

Finalmente, con la legge di bilancio 2020 si apre la strada per avviare un'ampia operazione di ristrutturazione del debito locale «assistita» dallo Stato. La norma contenuta nel ddl bilancio costituisce una novità importantissima che andrà tuttavia declinata nel dettaglio nei prossimi mesi.

L'ANCI pertanto sollecita l'immediato avvio di un **confronto tecnico, finalizzato a creare le condizioni per una sollecita attuazione della norma** e a valutare anche eventuali modifiche all'attuale formulazione, al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi di riduzione del costo del debito e del valore finanziario delle passività totali.

L'ipotesi auspicata, sostanzialmente basata sul modello utilizzato per il consolidamento del debito di Roma Capitale, consiste in una emissione di debito statale a copertura della cancellazione dei mutui, con oneri (ridotti) sempre in capo agli enti locali e con revisione dei limiti di indebitamento ordinari previsti all'art. 204 del TUEL (soglie più basse per tener conto dell'indebitamento residuo da cancellazione dei vecchi mutui).

Proseguire l'azione di rilancio degli investimenti comunali

Il ciclo degli investimenti pubblici locali è stato duramente investito dalla crisi. Il razionamento delle risorse assegnate a Comuni e Città metropolitane ha inciso sia direttamente, con la riduzione dei trasferimenti pubblici di natura capitale, sia indirettamente, con l'impoverimento degli apparati tecnici locali e delle capacità progettuali degli enti.

Le politiche di sostegno agli investimenti locali, avviate nel biennio 2018-2019, trovano nel ddl bilancio 2020 una positiva conferma. Il punto essenziale è consentire, oltre ad una adeguata alimentazione di risorse, **un deciso orientamento pluriennale**, da accompagnare a interventi di sostegno alla capacità di progettazione locale.

Le raccomandazioni e le proposte dell'ANCI riflettono, come sempre, la consapevolezza dell'ampia varietà di condizioni finanziarie e di contesto che caratterizza il mondo dei Comuni. In particolare:





- **l'Agenda urbana** orientata alla rigenerazione e allo sviluppo sostenibile delle città dovrebbe costituire una cornice di riferimento per la programmazione degli investimenti delle aree metropolitane e dei Comuni capoluogo, con i rispettivi hinterland. In questo senso auspichiamo l'adozione di **strumenti di rifinanziamento del Bando periferie**, le cui procedure di gestione devono essere snellite dopo le incertezze derivanti dal blocco del 2018 e dall'assenza della necessaria costante interazione tra gruppo di monitoraggio e enti coinvolti. A tal proposito proponiamo il ripristino dell'anticipazione del 20% necessaria per i Comuni che non hanno liquidità, ma che potrebbero immediatamente avviare iter lavori e possibilità di utilizzo economie per quelli che hanno già completato interventi;

- **i Comuni piccoli e medi** godono del rifinanziamento su base pluriennale dei due strumenti principali fin qui adottati: **il fondo per l'efficientamento energetico** e la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici (500 milioni annui assegnati in cifra fissa a seconda della dimensione demografica); il fondo per progetti di media dimensione (co. 853, L. di bilancio 2018 e co. 139, L. di bilancio 2019), di cui vengono opportunamente ampliate le finalità ammissibili (art. 49 del dl Fiscale). Anche in questi casi la dimensione pluriennale è fondamentale, mentre – in particolare per i progetti di media dimensione – va auspicato:

- **l'anticipazione della maggiore dotazione finanziaria**, così da comprendere nelle assegnazioni un maggior numero di enti con disavanzi di bilancio non fortemente negativi di bilancio (attualmente il fondo è annualmente riservato per la metà agli enti con minori avanzi e per l'altra metà agli enti con maggiori disavanzi)

- un dispositivo di presentazione delle richieste di finanziamento che possa dispiegarsi **su base pluriennale** (previa conferma da parte dell'ente della persistente esigenza di finanziamento su ciascun progetto), così da valorizzare l'ampio portafoglio progetti costituito con le prime applicazioni del comma 853 (2018-20), e permettere di attingervi con interventi in corso d'anno, in ragione di ulteriori risorse rese disponibili sul bilancio dello Stato e da parte delle Regioni. Si costituirebbe così una sorta di Anagrafe **dei progetti in cerca di finanziamento**, in grado di orientare un più robusto ammontare di risorse su priorità di fatto già individuate.

Chiediamo la costituzione di un Fondo pluriennale cd. Luci nella Storia destinato ai Comuni minori per realizzare interventi di illuminazione del patrimonio artistico e culturale nei nostri straordinari centri storici. Una misura fondamentale per valorizzare e richiamare l'attenzione e la presenza sui nostri beni culturale, dando strumenti ai sindaci per sostenere l'economia locale.

Gli interventi di **sostegno della capacità di progettazione dei Comuni** non hanno finora trovato forme adeguate. Gli strumenti delineati con la legge di bilancio 2019 non sembrano attuati (costituzione di Investitalia e di una struttura *ad hoc* presso l'Agenzia del Demanio) e il ruolo di Cassa Depositi e prestiti sembra per ora limitato ad alcuni, pur meritorii, "grandi progetti". Per definire linee di intervento più incisive su un più ampio e mirato numero di ambiti locali resta quanto mai necessario un più diretto coinvolgimento degli enti locali e dell'ANCI, che permetterebbe la realizzazione di esperienze pilota sull'applicazione di modelli generalizzabili rendendo più operativo il ruolo delle strutture centrali e di CDP.





Le citta' metropolitane

La sofferenza non solo finanziaria in cui versano le **Città metropolitane** ha determinato negli ultimi anni interventi di mitigazione dei tagli abnormi a suo tempo disposti con la legge di stabilità per il 2015.

A partire dal 2019 i tagli annuali subiti per effetto del dl 66/2014 sono aboliti (per disposizione dello stesso dl), **con un effetto positivo di 187 milioni di euro riguardante tutte le 14 CM**. Va però considerato il venir meno del contributo straordinario di 111 mln. di euro disposto per il 2018 per le CM delle regioni a statuto ordinario. Questo reintegro di risorse permetterà di guardare con minor preoccupazione al raggiungimento degli equilibri correnti.

È tuttavia necessario anche per il 2020, ad avviso dell'ANCI, valutare gli equilibri di ciascun ente, che sono fortemente influenzati da elementi estranei alla gestione ordinaria, quali ad esempio la dimensione del debito pregresso e l'accumulato fabbisogno di manutenzioni in materia stradale e scolastica. **Sugli equilibri correnti** appare necessario intervenire ulteriormente con lo **stanziamento di fondi mirati per circa 100 mln. di euro**.

Appare positivo che alle Città metropolitane siano state destinate o aumentate quote di fondi per i programmi straordinari di manutenzione viaria (tra 350 e 550 mln. annui, tra il 2020 e il 2023), ulteriormente rafforzati da risorse per strade e scuole (100 milioni annui per il 2020-21 e 250 mln. annui tra il 2022 e il 2034).

Resta critica **la ridotta capacità di progettazione** di opere pubbliche, per via della riduzione di personale intervenuta negli scorsi anni. Anche in questo caso il rafforzamento dell'intervento centrale sulla progettazione, anche sotto il profilo organizzativo, dovrebbe portare alla definizione di procedure di sostegno diretto ai territori in maggiore difficoltà.

Molto critica resta, inoltre, la situazione delle Città metropolitane della Sicilia, in particolare Palermo e Catania, per effetto dei criteri di assegnazione delle risorse che avrebbero dovuto parzialmente compensare i tagli per il tramite della Regione Siciliana (accordo del 23 febbraio 2017), criteri che invece sono stati modificati da una legge regionale a fine 2017. È auspicabile che i fondi previsti per le Regioni a statuto speciale (art. 100) permettano di intervenire efficacemente sulla crisi finanziaria degli enti locali siciliani.

Mantiene carattere di urgenza un **intervento di riforma che sciolga nodi fondamentali di tipo ordinamentale** prima ancora che finanziario.

Un ruolo per il ridisegno del sistema finanziario ed ordinamentale di tali può essere giocato da una **radicale rivisitazione dei fabbisogni standard**, mai applicati al comparto se non in forme atipiche a giustificazione dei tagli abnormi predeterminati ed applicati tra il 2014 e il 2017, che dovrebbero **fornire un riferimento condiviso per l'insieme delle funzioni assegnate dalla legge alle Città metropolitane**. Una nuova stagione riformatrice degli enti di area vasta dovrebbe riguardare anche l'assetto delle entrate, avviando la



costruzione di un sistema fiscale di respiro metropolitano. Sotto quest'ultimo profilo, l'ANCI propone l'istituzione di una specifica entrata propria delle Città metropolitane, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. n. 68 del 2011, la cui previsione è finora rimasta inattuata.

Verso nuove regole assunzionali per il personale a tempo indeterminato. Le questioni aperte.

La norma inserita nell'art. 33 del dl n. 34/2019 (c.d. dl "crescita") prevede il superamento, nell'arco del periodo 2019-2024, dei limiti di assunzione basati sulla copertura del *turn-over* del personale e su tetti di spesa storicamente individuati, a favore di un nuovo criterio basato sul rispetto di una soglia media (articolata per fasce demografiche) riferita al rapporto percentuale tra spese per retribuzione del personale ed entrate correnti al netto degli accantonamenti FCDE in previsione.

Nel confronto tecnico avviatosi in questi mesi con il Governo, l'ANCI ha inteso innanzitutto difendere il principio di autonomia organizzativa riconosciuta agli enti locali, sostenendo la necessità di prevedere adeguati elementi di flessibilità all'interno del nuovo quadro di regole. A tal fine, a parere dell'ANCI appaiono necessarie l'introduzione di un "intervallo di indifferenza" (+8%) rispetto al valore soglia di ciascuna fascia demografica, ma anche una specifica clausola assunzionale per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, in virtù della quale ad ogni piccolo Comune dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di assumere un'unità di personale non dirigente prescindendo dagli eventuali spazi assunzionali generati dal meccanismo del *turn-over*.

Il provvedimento in oggetto contiene alcune rilevanti disposizioni che impattano significativamente sul personale degli Enti locali.

Tre le questioni principali:

- superamento delle criticità in materia di scorimento delle graduatorie concorsuali
- incremento delle risorse per i rinnovi contrattuali (CCNL triennio 2019-2021)
- procedure di reclutamento (portale nazionale del reclutamento)

Graduatorie concorsuali

L'art. 18 comma 3 del DDL Bilancio 2020 affronta una questione di massima importanza, segnalata dall'ANCI già all'indomani della legge di bilancio dello scorso anno, ottenendo alcuni correttivi. Tuttavia dobbiamo evidenziare che le criticità per i Comuni e gli Enti locali permangono, per le seguenti considerazioni.

La norma **non appare coordinata** con la disciplina vigente in materia di scorimento di graduatorie di concorsi pubblici.





ANCI chiede di ripristinare la facoltà per gli Enti di scorrimento delle graduatorie nei limiti della validità triennale e di correggere rispetto alla legislazione vigente l'impossibilità di attingere alle graduatorie dei concorsi banditi nel 2019.

L'ANCI torna poi ad evidenziare come la maggior parte degli Enti locali bandisce normalmente procedure concorsuali per poche unità di personale, per cui **per i Comuni l'introduzione di una limitazione percentuale, rispetto ai posti messi a concorso, dell'utilizzo delle graduatorie, è in ogni caso destinata a generare difficoltà operative e incremento di oneri procedurali e finanziari.**

Riteniamo pertanto necessario chiarire che per gli Enti locali conserva vigore, anche per le graduatorie dei concorsi banditi a partire dall'anno 2019, la disciplina prevista dall'Ordinamento degli Enti locali, che prevede una validità triennale delle graduatorie, senza specifiche limitazioni in merito all'utilizzo mediante scorrimento.

Portale del reclutamento

L'articolo 18 contiene altresì alcune importanti misure in materia di trasparenza e pubblicità delle procedure concorsuali, che l'ANCI condivide. Si ritiene che il potenziamento del Portale del reclutamento del Dipartimento per la Funzione pubblica, e che in una prospettiva di semplificazione e riduzione degli oneri procedurali sia **opportuno attribuire efficacia di pubblicità legale alla pubblicazione all'albo pretorio online del Comune del bando di concorso, eliminando ogni altro adempimento procedurale, come l'obbligo di pubblicazione del bando o dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.**

Canoni demaniali - Darsene

L'ANCI auspica che nella legge di bilancio venga affrontata e **risolta la problematica** concernente i **canoni demaniali marittimi** che la normativa vigente prevede per i **porti turistici, le darsene e le marine.**

La legge 27 dicembre 2006, n.296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) nel provvedere a rideterminare i canoni annui per le concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreativa di cui alla legge 4 dicembre 1993 n. 494, ha esteso (art. 1 comma 252) l'applicazione di tali misure di canone “anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto”.

In sostanza, con la finanziaria 2007 **sono più che quadruplicati i canoni dei concessionari delle darsene e marine d'Italia.** Nel contesto di crisi in cui versa il settore della nautica da diporto, questo ha generato una grave situazione di sofferenza finanziaria.





Tutto questo ha inoltre determinato un corposo contenzioso pendente sia dinanzi ai giudici ordinari che a quelli amministrativi, con giudizi anche contraddittori tra loro.

Di fronte ad un panorama così frastagliato e disomogeneo dal punto di vista giudiziario, in assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato ed univoco, ritiene necessario l'intervento del legislatore.

La situazione descritta infatti rischia di produrre conseguenze irreparabili sia per gli operatori economici del settore e per i lavoratori, che per lo Stato e per i Comuni: lo Stato, infatti, non solo non possiede alcuna certezza sulla riscossione dei canoni ma neppure sul futuro delle strutture per la nautica da diporto (darsene e marine) realizzate sul demanio marittimo; i Comuni, a cui sono state delegate le funzioni amministrative, sono costretti ad affrontare situazioni ingestibili con il timore che i porti turistici presenti nel proprio territorio anziché concorrere all'incremento dell'offerta turistica possano divenire luoghi di degrado e abbandono che mettono perfino a rischio l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Si propone pertanto un intervento del legislatore finalizzato a consentire la non applicazione dei nuovi canoni a seguito della legge finanziaria per il 2007 alle darsene che già avevano il titolo concessorio prima dell'entrata in vigore della stessa norma.



486. D
15 NOVEMBRE 2019



Disegno di legge di bilancio 2020-2022 (A.S. 1586)

Audizione Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato

LE PROPOSTE E LE RICHIESTE DELLE PROVINCE

CONFERENZA UNIFICATA

Roma, 15 novembre 2019

Premessa

La Legge di Bilancio 2020 approvata dal Governo e all'attenzione del Parlamento presenta alcuni segnali positivi rispetto al rilancio degli investimenti degli Enti locali, con fondi mirati che però scontano, soprattutto per quanto riguarda il biennio 2020-21, una dotazione finanziaria del tutto insufficiente.

La previsione di finanziamenti diretti a Province e Città metropolitane per gli **investimenti di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie** in gestione (130 mila chilometri di strade, l'80% della rete nazionale, su cui insistono oltre 30.000 tra ponti viadotti e gallerie) e degli **edifici delle scuole secondarie superiori** (oltre 7.400), dimostra infatti finalmente un cambio di atteggiamento del Governo nei confronti delle Province, che tornano valorizzate quali istituzioni **centrali per lo sviluppo locale**.

Tuttavia, non possiamo non evidenziare come - in particolare rispetto all'edilizia scolastica - gli stanziamenti previsti in manovra per il triennio 2020-22 siano insufficienti (450 milioni) anche a fronte dell'importante **garanzia della durata delle risorse fino al 2034** che ci permette per la prima volta da anni di **programmare** gli investimenti e **consolida** il ruolo delle Province nel sistema di amministrazione dei territori.

Appare inoltre molto positiva la norma sui **“debiti degli enti locali”** (art.69) quale opportunità da utilizzare al meglio per liberare ulteriori risorse da finalizzare, prima di tutto, allo sviluppo dei territori.

Consideriamo invece del tutto ingiustificabile l'esclusione di Province e Città metropolitane dalla possibilità di accesso al Fondo di Progettazione, previsto all'art. 8, comma 16, che riserva oltre 2,7 miliardi fino al 2034 esclusivamente ai soli Comuni.

Ferme restando queste considerazioni sugli investimenti, restano però aperti alcuni nodi critici sulla gestione corrente: **mancano ancora le misure indispensabili per restituire alle Province piena autonomia finanziaria e organizzativa, necessaria per permettere a queste istituzioni di attuare al meglio un programma di investimenti quindicinale**. Condizione che può essere garantita solo da Enti stabili finanziariamente e pienamente operativi rispetto al personale.

Mancano cioè le risorse per consentire l'annullamento degli effetti residuali della legge 190/14 (la manovra 2015) sugli equilibri di bilancio di parte corrente.

Ancora una volta poi, in maniera del tutto incomprensibile, **non si permette alle Province**, svuotate dopo l'esodo forzato di personale del 2015, di avviare un **serio piano di assunzioni**, che rispecchi e valorizzi il ruolo di regia dello sviluppo locale che questo ente sta sempre più consolidando.

Sono queste le questioni che ci spingono a **chiedere interventi di modifica e proporre soluzioni** da inserire nell'iter parlamentare di approvazione della manovra.

Si tratta di valorizzare a pieno il potenziale delle Province e di sfruttare le funzioni che sono loro assegnate e che, per loro natura e per il disegno che ne discende dalla Costituzione e dalle leggi possono esprimere nel **promuovere, coordinare e sostenere lo sviluppo dei territori**, all'interno di un quadro coerente e semplificato di amministrazione locale.



In questo senso, è necessaria una riflessione critica sulle politiche attuate negli ultimi anni che evidenziano come durante la crisi si sia scelto di mirare su una forte centralizzazione delle spese rispetto a politiche finanziarie di espansione di investimenti a livello locale.

I numeri sono chiarissimi: dal 2013 al 2017, mentre la spesa pubblica centrale è salita di 30 miliardi, quella delle amministrazioni locali è scesa di 10 miliardi, di cui 4 miliardi in meno per le sole Province e le Città Metropolitane.

Occorre invertire la rotta e rilanciare il Paese delle Autonomie locali, scegliendo di puntare, con coraggio e determinazione, su Comuni, Province e Città Metropolitane.

Per fare questo, accanto agli interventi di tipo economico finanziario, occorre ridefinire con chiarezza l'assetto istituzionale delle amministrazioni locali.

E' a questo scopo del tutto coerente la scelta del Parlamento di inserire tra i **collegati alla Legge di bilancio 2020 anche un Disegno di legge di revisione del Testo Unico degli enti locali e di modifica della Legge 56/14.**

Segno che il Parlamento ha compreso quanto questo intervento di revisione profonda delle riforme su Comuni, Province e Città metropolitane, sia indispensabile.

Occorre dunque con urgenza definire per le Province **funzioni certe**, che valorizzino il ruolo di **semplificazione e di motore degli investimenti locali** tipici di questa istituzione. Ma è necessario anche intervenire per risolvere tutte quelle storture rispetto alla governance di questi enti, che non consentono di assicurare la **stabilità necessaria all'azione amministrativa**. La delega deve essere anche l'occasione per **semplificare il sistema**, ricostruendo un quadro certo in cui le Regioni siano realmente enti di legislazione, programmazione e di controllo.

Occorre proseguire con l'opera di **consolidamento delle Province** su cui questa legislatura ha dato primi importanti segnali, dimostrando di avere preso atto della necessità di intervenire assicurando ai territori le risorse indispensabili per garantire i servizi alle comunità lontane dalle grandi aree urbane.



1. RISORSE PER INVESTIMENTI

✓ *Investimenti per la messa in sicurezza degli edifici delle scuole secondarie*

La Legge di Bilancio 2020 deve, in maniera chiara ed evidente, rappresentare una risposta forte ed autorevole dello Stato alla richiesta di sicurezza, di efficienza, di modernità che proviene, inascoltata da anni, dagli oltre 2 milioni e 500 mila studenti, dalle loro famiglie, dal personale e dai docenti delle 7.400 scuole secondarie superiori italiane.

Infatti, l'esclusione sistematica delle scuole secondarie dai molti dei finanziamenti, nazionali e regionali assegnati negli scorsi anni al settore ha aperto una grande emergenza per il Paese, che va risolta e che invece risulta ancora ampiamente sottostimata in questa manovra.

Il comma 27 dell'articolo 8 (*Investimenti enti territoriali*) infatti, pur assegnando 3 miliardi 450 milioni in 15 anni, dal 2020 al 2034, a favore di Province e Città metropolitane per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico delle scuole secondarie superiori, prevede solo 100 milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021; poco più di 13 mila euro ad edificio l'anno.

Questo, a fronte di un fabbisogno per i progetti di Province e Città metropolitane in attesa di finanziamento per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici secondari superiori che per il solo triennio 2020-22 è pari a circa 2,5 miliardi.

Pertanto, pur apprezzando il fatto che per la prima volta da anni si individuano risorse specifiche per le scuole secondarie superiori, assegnandole in maniera diretta e con modalità pluriennale così da accelerare i processi e programmare gli investimenti, non possiamo non evidenziare l'insufficienza delle risorse a disposizione e la necessità che questo fondo sia debitamente adeguato.

Restano poi del tutto irrisolte alcune questioni essenziali, quali le risorse per i Piani antincendio, di cui ad oggi non è fornito il 70% delle scuole secondarie superiori: **considerando che il fabbisogno stimato per le sole scuole di Province e CM supera i 300 milioni di euro, si chiedono risorse ulteriori, pari ad almeno 250 milioni solo per le scuole del secondo ciclo di istruzione.**

✓ Investimenti per la messa in sicurezza della rete viaria di Province e Città metropolitane

La legge di bilancio 2020 prevede, al comma 26 dell'art. 8 (*Investimenti enti territoriali*) **risorse aggiuntive per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane** ed in particolare aggiunge: 50 milioni per il 2020; 100 milioni per il 2021; 250 milioni per il 2022 e 250 milioni dal 2023 al 2034. In tutto per 15 anni sono dunque stanziate risorse pari **3,4 miliardi** (dal 2020 al 2034) per investimenti per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie di Province e Città metropolitane, di cui **400 milioni** in più sono riservati al triennio **2020-2022**.

Non possiamo che apprezzare questa misura, tuttavia ricordiamo che il monitoraggio realizzato da UPI e posto all'attenzione del Governo ha rilevato la necessità di interventi urgenti e monitoraggi tecnici per la messa in sicurezza degli oltre 30.000 ponti, viadotti e gallerie in gestione a Province e Città metropolitane, per la cui realizzazione non sono previste sufficienti risorse mirate.

In particolare si evidenzia:

1. **PONTI BACINO DEL PO:** l'esame del fabbisogno manutentivo e messa in sicurezza delle opere d'arte delle Province e Città metropolitane ha mostrato un fabbisogno finanziario superiore ai 500 milioni per un numero di interventi superiore a 200; è necessario dunque incrementare di 50 milioni annui la dotazione finanziaria prevista dagli anni 2020/2023, portando lo stanziamento da 250 milioni a 450 milioni complessivi.
2. **PONTI ALTRI BACINI** vanno individuate risorse adeguate anche per i ponti della rete viaria di Province e Città metropolitane su bacini diversi da quelli del Po, per strutturare un programma di finanziamento per la messa in sicurezza, secondo priorità definite attraverso apposito monitoraggio. Il fabbisogno stimato il quadriennio 2020/2023 ammonta a complessivi 800 milioni di euro.

✓ Fondo progettazione

L'art. 8 comma assegna ai soli Comuni contributi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Si tratta di oltre 2,7 miliardi fino al 2034, la cui possibilità di accesso è esclusa, in modo del tutto ingiustificabile, a Province e Città metropolitane, e, conseguentemente, non accessibile per la progettazione diretta alle scuole secondarie superiori; strade, ponti e gallerie provinciali; aree a rischio idrogeologico non in gestione comunale.

Considerate le finalità del fondo progettazione, che sono identiche per tutti gli enti locali, e l'importante capitolo di investimenti che la manovra riserva a tutti gli enti locali, si chiede di indicare con chiarezza che il fondo è, come corretto ed equo, indirizzato a tutti gli enti locali.



2. PERSONALE E POLITICHE DI ASSUNZIONE

I processi di riordino organizzativo che le amministrazioni provinciali hanno subito a seguito della legge 56/14 e dalla Legge 190/14, hanno portato dal 2014 al 2018 ad un dimezzamento (da 28.000 a 14.000) dei dirigenti e dei dipendenti oggi in servizio nelle 76 Province delle regioni a statuto ordinario.

Con la conferma delle Province come istituzioni costitutive della Repubblica previste dalla Costituzione occorre un ripristino di una piena autonomia organizzativa delle Province rispetto agli altri enti territoriali, con l'**adeguamento e la riqualificazione del personale**: sono due processi ormai ineludibili per le Province, a valle di un riordino istituzionale che ha visto depauperarsi gli organici di professionalità tecniche.

La struttura organizzativa della “nuova Provincia” deve essere finalizzata:

- ad un rafforzamento degli **uffici tecnici, lavori pubblici e di progettazione** ai fini di esprimere al meglio la capacità di investimento degli enti;
- parimenti occorre rafforzare gli uffici di **programmazione e gestione finanziaria** che devono garantire il migliore utilizzo delle risorse attribuite per il finanziamento degli investimenti, oltre a mantenere gli equilibri del bilancio, risanato come detto in precedenza;
- attivare azioni di **supporto e accompagnamento ai piccoli e medi Comuni** sia nelle politiche di investimento, sia nella spesa corrente legata all’organizzazione di funzioni generali e amministrative, in un’ottica di economie di scala e di efficientamento dei sistemi locali.

A questi fini nella legge di bilancio 2020:

1. è necessario che, al pari di Comuni e Regioni, anche alle Province sia estesa la disciplina per le assunzioni prevista nell'**articolo 33-bis decreto-legge n. 34/19** (c.d. “Crescita”), basata non più sulle cessazioni degli anni precedenti ma sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni.
2. questa equiparazione dovrà necessariamente contemplare anche l'**eliminazione dei vincoli e dei limiti previsti dall’articolo 1, comma 421 della legge n. 190/2014**.

L’UPI ha da sempre sostenuto che per la ripresa degli investimenti locali ci sia bisogno di investire sulle strutture tecniche degli enti locali, con una particolare attenzione alle strutture di progettazione e di gestione delle stazioni appaltanti provinciali e metropolitane, e non di una struttura centralizzata come quella prevista nei commi 162 e seguenti della legge di bilancio n. 145/2018.

- Qualora si volesse confermare la decisione di istituire una struttura centralizzata, al fine di accelerare il processo di qualificazione degli uffici tecnici provinciali, è comunque necessario che le **120 professionalità tecniche (delle 300) assegnate alle Province dal comma 166 della legge 145/2018, siano assunte al più presto dall’Agenzia del Demanio e assegnate alle Province**, con procedure semplificate.



2. AZZERAMENTO DEL TAGLIO DELLA LEGGE FINANZIARIA 190/14

Senza la piena **stabilità dei bilanci** e dunque un'effettiva e pluriennale solidità degli stessi, è impensabile immaginare una programmazione duratura nel tempo delle attività e degli investimenti delle Province.

Occorre uscire definitivamente dall'emergenza finanziaria azzerando del tutto la manovra finanziaria della legge n. 190/14. La stabilità finanziaria della parte corrente ha riflessi importanti anche rispetto alla capacità di programmazione e di progettazione degli investimenti.

1. Occorrono innanzitutto **60 milioni a regime** (*vedi documento allegato n. 1*); la cifra si riferisce al fabbisogno necessario ad azzerare completamente il taglio previsto dalla Legge di stabilità 190/14, fatti salvi i risparmi strutturali determinati dalla riduzione delle dotazioni organiche, valutando altresì quanto riportato nel documento allegato.
Al fine di "stabilizzare" la situazione corrente dei bilanci l'UPI farà la sua parte proponendo un diverso criterio di riparto delle risorse già assegnate a decorrere dal 2021, pari a 180 milioni a regime (comma 838, art. 1, l.n. 205/2017) secondo criteri di sostenibilità e soprattutto di "perequazione" in relazione ai reali fabbisogni di spesa.
2. Vanno consolidati i **fondi ad hoc per province in dissesto e predissesto** (complessivamente 15) pari a 30 milioni annui (comma 843, art. 1 legge n. 205/2017), anche per gli anni 2021 e 2022, prevedendo altresì una norma specifica che consenta la predisposizione di un bilancio stabilmente riequilibrato oltre i 5 anni previsti dal TUEL.
- 3- Occorre garantire un corretto flusso di cassa relativamente ai due unici tributi provinciali, riducendo al minimo gli effetti dell'articolo 1, comma 419, l.n. 190/2012, che prevede il doppio contestuale recupero forzoso di ipt ed rcauto.
- 4- Occorre stabilire con norma legislativa una data certa entro la quale viene erogato annualmente il **fondo sperimentale di riequilibrio**, indipendentemente dal recupero effettuato a valere sulle province incipienti. Si pensi che ad oggi il Fondo di riequilibrio 2018 è stato pagato solo al 60% mentre quello 2019 è ancora al 50%. Ciò determina una criticità sui bilanci degli enti e impone maggiori oneri di anticipazioni di tesoreria, con costi che per alcune Province arrivano a decine di milioni di euro.
- 5- E' necessaria una riforma dei tributi e delle agevolazioni ambientali, con l'istituzione di un codice tributo per la Tefa, attualmente riscossa dai Comuni unitamente al tributo comunale per i rifiuti, per sostenere le politiche di sviluppo sostenibile in ambito provinciale e metropolitano.



RISORSE NECESSARIE PER COMPLETARE IL PROCESSO DI AZZERAMENTO DELLA MANOVRA DI CUI ALLA LEGGE FINANZIARIA 190/14 – All.1

Il processo di **graduale azzeramento** della manovra imposta dalla ln. 190/14 alle Province e Città Metropolitane dal comma 418, art. 1 (c.d. manovra dei "tre miliardi") **non si è ancora concluso**.

Come è possibile vedere dallo schema sottostante, pur considerando tutti i contributi assegnati da disposizioni normative successive proprio a riduzione del taglio -che per le sole Province delle Regioni a Statuto Speciale ammontavano a 1,945 miliardi a regime dal 2019- non si è mai raggiunto un vero e proprio azzeramento della manovra, che avrebbe dovuto essere contenuta nei soli limiti della minore spesa di personale derivante dalla riorganizzazione delle funzioni non fondamentali.

Includendo, sepur forzatamente, anche il contributo previsto dalla legge di bilancio 2019 pari a 250 milioni annui a regime, **resta un taglio residuo di 635 milioni di euro, superiore al taglio della spesa di personale imposto dal comma 421, art.1, l.n. 190/14 pari a 578,6 milioni, per circa 57 milioni**.

TAGLI PER PROVINCE RSO	2019	2020	2021	2022
TAGLIO "3 MILIARDI" L.N.190/14, ART.1 COMMA 418	1.945.906.118	1.945.906.118	1.945.906.118	1.945.906.118
TOTALE	1.945.906.118	1.945.906.118	1.945.906.118	1.945.906.118
CONTRIBUTI CORRENTI ASSEGNAZIONI ALLA PROVINCE RSO A RIDUZIONE DEL TAGLIO DEL COMMA 418	2019	2020	2021	2022
dpcm ART.1 COMMA 439 L.NN. 232/2016	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000
ART. 1, COMMA 754 L.N. 208/2015	220.000.000	220.000.000	150.000.000	150.000.000
ART. 20 DL 50/17 PROVINCE RSO	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
ART. 1 COMMA 838 LEGGE N. 205/2017	110.000.000	110.000.000	180.000.000	180.000.000
ALTRI CONTRIBUTI				
ART.1 COMMA 889 LEGGE N.145/2018 (solo PROVINCE RSO)	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
TOTALE contributi	1.310.000.000	1.310.000.000	1.310.000.000	1.310.000.000
TAGLIO RESIDUO	635.906.118	635.906.118	635.906.118	635.906.118
	2019	2020	2021	2022
risparmio da personale province RSO	578.668.360,84	578.668.360,84	578.668.360,84	578.668.360,84
squilibrio finale	57.237.756,80	57.237.756,80	57.237.756,80	57.237.756,80



E' proprio il taglio strutturale, calcolato "sartorialmente" sulla fotografia della metà spesa di personale all'8 aprile 2014, che ha determinato i maggiori squilibri tra gli enti, poiché si è di fatto provocato un taglio maggiore per quegli enti che avevano un maggior numero di personale addetto a funzioni non fondamentali, e che dunque riportavano una spesa di personale più elevata, sebbene rimborsata dalla Regione, e che ora invece si trova a dover subire un taglio strutturale fotografato su un organico la cui spesa era invece sostenuta parzialmente da un altro ente.

DATI DEL PORTALE MOBILITA - Dipartimento Funzione Pubblica	TOTALE SOPRANUMERA RI	DIPENDENTI RICOLLOCATI IN REGIONE	DIPENDENTI CON PREPENSIONAMENTO	DIPENDENTI MERCATO LAVORO	DIPENDENTI RICOLLOCATI MEDIANTE PROCEDURE DM 14/09/2015	
PROVINCE RSO	12.177	5.882	1.776	3.869	650	
			1.776	3.869	650	6295 totale

Come si evince dalla tabella per le Province delle Regioni a Statuto ordinario sono stati tagliati 578 milioni di euro; tale importo però include anche il personale che è stato trasferito alle Regioni, ma che prima della riforma della legge n.56/14 svolgeva funzioni delegate dalle Regioni e da queste pagato, o in via diretta o attraverso gli oneri amministrativi ed entrate extratributarie connessi allo svolgimento di tali funzioni delegate e non fondamentali per le Province. In realtà il vero e unico risparmio che le Province hanno avuto a seguito della riforma è quello inherente i centri per l'impiego (3869 unità), i prepensionamenti (1776 unità) e i ricollocati presso altre amministrazioni della P.A. (650 unità) per complessive 6295 persone.

Ed è su questo numero di persone che va ricalcolato l'effettivo risparmio che può essere imputato alle Province: non dunque 578 milioni di euro (calcolato su 12.177 persone), bensì 279,5 milioni (rapportato a 6.295 persone trasferito ad altra PA o poste in quiescenza).

Lo squilibrio dunque è pari a circa 300 milioni, cifra che si riscontra nella tabella precedente, dove si analizza il processo di "azzeramento" della manovra di cui alla legge 190/2014, dove restano scoperti ancora 57 milioni di euro, calmierati da risorse provenienti da fondi statali per 250 milioni di euro a regime.



15 NOVEMBRE 19

Unione Province d'Italia



UPI

**Emendamenti ddl as 1586
PER LA LEGGE DI BILANCIO 2020/2022**

CONFERENZA UNIFICATA

Roma 15 novembre 2019

RISORSE DI PARTE CORRENTE: 60 MILIONI anni 2020/2032

Art. 63 (Regioni a statuto ordinario)

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Le risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2020 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al dpcm 10 marzo 2016, tabella f, attuativo dell'art. 1, comma 439 legge 232/16, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio”

MOTIVAZIONE

Da una analisi delle risorse assegnate alle Province nel corso degli anni successivi al 2014, anno in cui si sono intersecate la riforma Delrio (l.n. 56/2014) e i tagli determinati dalla legge n. 190/2014, art.1 comma 418, si evince le risorse sottratte alle Province risultano essere non congrue rispetto non solo alla sostenibilità riferita all'esigenza di finanziare le funzioni fondamentali, ma soprattutto al calcolo di risparmi determinato dal taglio degli organici (50% della spesa sostenuta all'8 aprile 2014, operato in maniera lineare e forfettaria senza alcuna correlazione con le effettive esigenze organizzative dei singoli enti). Occorre dunque garantire, in via strutturale, una somma pari a 60 milioni da ripartire tra gli enti in proporzione al peso determinato dagli effetti dei tagli e successive compensazioni.

L'indicatore introdotto è finalizzato a realizzare una perequazione tra gli enti del comparto perché tiene conto della diversa incidenza della manovra ex art.1, comma 418, legge n. 190/2014, corretta dalle diverse contribuzioni, sul totale delle risorse date dall'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del fondo sperimentale di riequilibrio.

NECESSITA DI COPERTURA



RIPARTO RISORSE EX ART.1 COMMA 838 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

(180 MILIONI)

Art. 63 (Regioni a statuto ordinario)

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 838, legge 27 dicembre 2017, n. 205 per gli anni 2021 e successivi, per le Province delle Regioni a Statuto Ordinario è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al dpcm 10 marzo 2016, tabella f, attuativo dell'art. 1, comma 439 legge 232/16, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente.

MOTIVAZIONE

La norma ha l'obiettivo di perequare il più possibile le somme destinate alle Province delle Regioni a Statuto ordinario previste dall'articolo 1, comma 838 della legge di bilancio 2018 n. 205/17, che ammontano a 180 milioni a regime dal 2021. La perequazione viene individuata attraverso l'incidenza della manovra di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 190/14, detratti tutti i contributi previsti a riduzione della stessa nelle disposizioni normative successive, nonché delle risorse assegnate dalla legge di bilancio 2019 all'articolo 1, comma 889, rispetto al gettito delle entrate proprie degli enti (rcauto, ipt e fondo sperimentale di riequilibrio). Si garantisce comunque un importo minimo di almeno un milione per ente.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.



30 MILIONI PER ENTI DISSESTO E PREDISSESTO

Art. 63 (Regioni a statuto ordinario)

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. L'art.1, comma 843, della legge 205/2017 è così sostituito:

“843. Alle province che, alla data del *30 novembre 2019*, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni *2018-2022*, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il *31 gennaio 2020*. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il *10 febbraio 2020* ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dal rendiconto della gestione *2018* della provincia interessata. “

MOTIVAZIONE

La legge di bilancio 2018 aveva previsto un fondo (di durata triennale 2018/2020) destinato a sostenere i bilanci delle Province in dissesto o predissto (come fotografate al 30 novembre 2017). Tali risorse si stanno rivelando essenziali per il mantenimento degli equilibri finanziari e soprattutto per portare a compimento i piani di riequilibrio pluriennali, come pure per “puntellare” i piani stabilmente riequilibrati. Il venire meno, a partire dal 2021 di tali risorse comprometterebbe tale percorso. Per questo motivo l'emendamento proroga di ulteriori due anni il finanziamento, modificando anche le date di riferimento per la platea dei beneficiari (dal 30 novembre 2017 al 30 novembre 2019)

NECESSITA DI COPERTURA



FLUSSI DI CASSA (recupero coattivo Ipt comma 419)

Art. 63 (Regioni a statuto ordinario)

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole “a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione,” sono inserite le seguenti “nella misura massima del 10% del gettito medesimo”.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa, finalizzata a non consentire un completo azzeramento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) – che si sommerebbe alla completo recupero dell'imposta rcauto, serve a garantire una entrata certa e costante alle Province, tale da non costringerle a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, che sono un costo in più solo a carico dell'ente, ovvero, nei casi estremi, alla impossibilità di far fronte ad obbligazioni giuridiche “minimali” come il pagamento di stipendi, rate di mutuo e fornitori.

Azzerare completamente che due principali fonti di entrata delle Province è altresì una palese violazione dell'articolo 119 della Costituzione, che sancisce autonomia di entrata e di spesa per gli enti locali

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

TERMINE PER EROGAZIONE FONDO Sperimentale di RIEQUILIBRIO

Art. 63 (Regioni a statuto ordinario)

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. L'art. 4, comma 6 bis, del dl 30 dicembre 2015, n. 210, è così sostituito:

“6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla erogazione si provvede entro il 30 marzo di ogni anno. Alla riconoscione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68”

MOTIVAZIONE

La proposta normativa è finalizzata a garantire l'erogazione, entro una data certa e cioè entro il 30 marzo di ogni anno, delle somme spettanti alle Province in ordine al fondo sperimentale di riequilibrio.

Fino ad oggi infatti il meccanismo non ha funzionato poiché l'erogazione è subordinata alla disponibilità delle relative risorse nel bilancio del Ministero dell'Interno, ulteriormente subordinata alla relativa capienza del capitolo medesimo che si alimenta con le risorse degli enti c.d. “incapienti”.

Occorre scardinare questo meccanismo perché i tempi di recupero delle somme per le Province incapienti ed i tempi delle Province che utilizzano annualmente le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per l'esercizio delle proprie funzioni fondamentali non sono coerenti: senza tali risorse gli enti sono costretti alle anticipazioni di tesoreria, sostenendo costi aggiuntivi e bloccando i pagamenti alle imprese.

Si pensi che ad oggi ancora non è stato erogato il saldo, per il 40% del fondo sperimentale anno 2018 e per il 2019 ne è stata erogata solo il 50%.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.



Art. 96 (Riforma della riscossione)

Dopo l'articolo 96 è aggiunto il seguente

Art. 96 bis (Riscossione Tefa)

1. Al comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole “tesoreria della provincia” inserire le parole “o della città metropolitana”;
- b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

“Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione.”

MOTIVAZIONE

L'attuale gestione degli incassi TEFA è resa complessa dalla molteplicità delle modalità di riscossione dei prelievi comunali collegati (TARI e tariffa corrispettiva di cui al co. 688 della legge n. 147 del 2013), che impongono attività di calcolo e riversamento ai Comuni e di controllo e, spesso, di sollecito da Parte delle Province e delle Città metropolitane. Anche nel caso di pagamento attraverso il modello F24 (il “versamento unitario” di cui al d.lgs. n. 241 del 1997), l'Agenzia delle Entrate riversa tutto l'importo pagato (TARI + TEFA) al Comune impositore, che, con tempi propri



differenziati, riversa alla Provincia o Città metropolitana il TEFA dovuto previa trattenuta dello 0,30% del tributo stesso.

Il sistema genera attualmente costi gestionali indotti non indifferenti, sia per il Comune, che deve determinare, impegnare, emettere i provvedimenti di liquidazione degli importi dovuti alla Provincia o Città metropolitana di appartenenza e rendicontare, sia per la Provincia o Città metropolitana che deve utilizzare una considerevole quota di tempo lavoro del proprio personale (si pensi alle aree con ampie numerosità di Comuni) per controllare le rendicontazioni e riconciliare i versamenti pervenuti. Questa situazione genera ritardi nei flussi di cassa effettivi che finiscono per penalizzare, in particolare, gli enti di area vasta in condizione di particolare difficoltà finanziaria.

La norma proposta punta a razionalizzare il percorso di acquisizione delle somme attraverso:

- l'assegnazione alla Struttura di gestione del sistema F24 costituita presso l'Agenzia delle Entrate del compito di scorporare l'importo del prelievo sui rifiuti dovuto alle Province e Città metropolitane a titolo di Tefa e di riversarlo direttamente all'ente beneficiario al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune;*
- la semplificazione della misura di applicazione del tributo, fissata al 5% dell'importo dovuto al comune dal contribuente a titolo di prelievo sul servizio rifiuti solidi urbani, salvo possibilità di indicare da parte della Provincia o Città metropolitana la minore misura applicabile in forza di propria deliberazione;*
- l'ulteriore regolamentazione per via amministrativa (decreto del Mef) di modalità di semplificazione del versamento del TEFA alle Province e Città metropolitane decreto amministrativa, anche nel caso, molto frequente, di utilizzo del pagamento in conto corrente postale.*

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.



PROROGA SISMA EMILIA

Art. 69 (Debiti enti locali)

Dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente

Art. 69 bis (Proroghe mutui Sisma Emilia)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 729, legge n. 205/2017, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, trasferiti al ministero dell'economia e finanze, sono prorogate all'anno 2021, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2020.

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità di prorogare, almeno per l'anno 2020, gli effetti della sospensione del pagamento delle rate di mutuo (con Cassa DDPP ma anche trasferiti al MEF) per tutti gli enti locali, ed in particolare le Province, interessati dal sisma del maggio 2012,



PROROGA DISPOSIZIONI MUTUI CENTRO ITALIA

Art. 69 (Debiti enti locali)

Dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente

Art. 69 bis (Proroghe mutui Sisma Centro Italia)

1. All'art. 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ultimo periodo è così sostituito:

"Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019, nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo ed al terzo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi."

MOTIVAZIONE

La proposta normativa è finalizzata a prorogare per gli anni 2020 e 2021 la moratoria per i mutui concessi da CDP agli enti locali colpiti dal Sisma Centro Italia



Art. 7 (fondo investimenti delle amministrazioni centrali)

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente

7 bis (manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)

1. L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018, è così sostituito:

“891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22.”

MOTIVAZIONE

La proposta normativa, che riscrive integralmente il comma 891, art. 1, della legge di bilancio 2019, è finalizzato ad incrementare di 50 milioni annui la dotazione finanziaria prevista dagli anni 2020/2023, portando lo stanziamento da 250 milioni a 450 milioni complessivi.

Ciò in relazione al fatto che le risorse attualmente a disposizione per gli interventi censiti (solamente quelli con priorità massima) sulle infrastrutture viarie (ponti) sul bacino del Po si sono rivelate insufficienti rispetto a quanto emerso nel lavoro istruttorio: esiste un fabbisogno finanziario superiore ai 500 milioni per un numero di interventi superiore a 200.

La proposta normativa, inoltre, è finalizzata ad espungere l'Anas dall'elenco degli assegnatari delle risorse previste. Si ritiene infatti che l'Anas, per tali interventi, abbia sufficienti risorse derivanti dal proprio accordo di programma.

NECESSITA DI COPERTURA OVVERO SI PUO' RIDURRE LO STANZIAMENTO AMM.NE CENTRALE ART. 7

PONTI ALTRI BACINI FLUVIALI

Art. 7 (fondo investimenti delle amministrazioni centrali)

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente

7 bis (Manutenzione e realizzazione ponti bacini fluviali)

1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato. Dall'attuazione della presente disposizione sono escluse le infrastrutture già interessate dall'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa è finalizzata a garantire ai ponti della rete viaria di Province e Città metropolitane su bacini diversi da quelli del Po, un programma di finanziamento per la messa in sicurezza delle strutture, secondo criteri di priorità legati alla sicurezza dell'opera d'arte.

Il finanziamento ammonta a complessivi 800 milioni di euro per il quadriennio 2020/2023.

NECESSITA DI COPERTURA OVVERO SI PUO' RIDURRE LO STANZIAMENTO AMM.NE CENTRALE ART. 7



Art. 7 (fondo investimenti delle amministrazioni centrali)

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente

7 bis (Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-bis del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, intende implementare il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di cui all'art. 4-bis del DL 59/2019.

L'incremento del piano triennale 2020-2022 di importo complessivo pari a 300 milioni è finanziato a valere sul fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7 del disegno di legge di bilancio.

Il fabbisogno complessivo stimato per le scuole secondarie superiori di Province e Città metropolitane, che sono 7455 di cui il 70% senza CPI è di 5.218 interventi, per un ammontare di euro 365.260.000,00.

Considerando gli interventi già finanziati a Province e Città metropolitane, con DM 101 del 13 febbraio 2019 -pari a circa 30 milioni - e quelli che presumibilmente verranno finanziati con il piano triennale di cui all'art. 4-bis del DL 59/2019 – per ulteriori 30 milioni circa -, restano da finanziare interventi per le scuole secondarie superiori di Province e Città metropolitane per circa 300 milioni con cui si chiede di incrementare il piano triennale.



FONDI EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 8 (Investimenti enti territoriali)

Al comma 27 le parole “100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034” sono sostituite dalle parole “250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad incrementare le risorse destinate alle province e città metropolitane per interventi di messa in sicurezza di strade e manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole

NECESSITA DI COPERTURA

FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI MIT

Art. 8 (Investimenti enti territoriali)

Dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:

27 bis. All'Art. 1, comma 1079. L. 205/2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire la parola “cofinanziamento” con la seguente: “finanziamento”;
- b) Sostituire le parole “e dei progetti definitivi degli enti locali” con le seguenti: “, dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali”

27 ter. All'Art. 1, comma 1080. L. 205/2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire la parola “cofinanziamento” con la seguente: “finanziamento”;
- b) Eliminare il periodo: “I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.”
- c) Alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: “I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria – allegato 4.2 – al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva”

27 quater. Il comma 1083 dell'art. 1, L. 205/2017 è abrogato.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa è finalizzata a semplificare le procedure per attivare le richieste da parte degli enti locali a valere sul fondo progettazione del MIT e ad ampliare le possibilità di utilizzo dei finanziamenti concessi.

In particolare si trasforma il cofinanziamento in finanziamento tout court da parte del MIT per la progettazione degli enti locali, che non sono più costretti ad individuare una quota di cofinanziamento, e anche la possibilità di finanziare progettazione esecutiva (non solo più di fattibilità o definitiva) che è la più onerosa per gli enti.

L'eliminazione del comma 1083 è coerente con le proposte avanzate.

Allo stesso tempo si prevede la possibilità di recuperare le somme eventualmente non assegnate nelle annualità precedenti e di riappostarle sulle successive.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri



DURATA PIANO STABILMENTE RIEQUILIBRATO

Art. 63 (Regioni a statuto ordinario)

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

MOTIVAZIONE

Considerata la situazione di particolare criticità della finanza degli enti in situazione di dissesto si propone, senza intervenire sull'articolo 259 del TUEL, di estendere il termine di 5 anni dello stesso articolo previsto sino a dieci.

Accanto alle criticità di carattere finanziario, infatti, va valutato nello specifico che la riforma avviata dalla legge n. 56/14, volta a trovare una sua completa attuazione attraverso la riforma costituzionale, poi bocciata dal referendum, ha fatto sì che tutti gli adempimenti, anche riferiti ai processi di risanamento finanziario previsti dal TUEL, si siano di fatto arrestati, proprio in virtù del processo di riordino istituzionale che ha attraversato gli ultimi 4 anni, facendo decorrere anche i relativi termini di legge. E' per tale motivo che si chiede una specifica deroga per le Province.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri



IVA AGEVOLATA PER INTERVENTI SU STRADE ED EDIFICI SCOLASTICI

Art. 8 (Investimenti enti territoriali)

Dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:

31 bis . Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: il numero 127 quinques è così modificato:

“127-quinques) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali e di edifici scolastici; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;”

MOTIVAZIONE

La proposta normativa è finalizzata ad estendere il regime di iva agevolata al 10% anche agli interventi pubblici che interessano la costruzione, ampliamento e manutenzione della rete viaria e degli edifici scolastici.

Ciò in ragione del fatto che occorre una equiparazione del trattamento tributario ad oggi consentito per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei comuni agli interventi, assolutamente similari, sostenuti dalle Province per le strade e le scuole di competenza.

Le opere di cui all'art. 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato;

g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici.

Le opere di cui all'art. 1, lettera c), sono le seguenti:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.



SANZIONI CODICE DELLA STRADA

Art. 63

Dopo l'articolo 63 (Regioni a statuto ordinario) è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (utilizzo sanzioni Codice della Strada)

All'articolo 18, comma 3 bis, del decreto legge n. 50/17, le parole “Per gli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle parole: “per gli anni dal 2017 al 2021”

MOTIVAZIONE

La proposta normativa ha la finalità di prorogare la deroga alla legislazione vigente prevista dalla norma di cui si propone la modifica, che consente agli enti locali di utilizzare le sanzioni da Codice della Strada per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri

DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE NELLE PROVINCE

Art. 63 (Regioni a statuto ordinario)

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (Personale delle Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, la rubrica è sostituita dalla seguente **“Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali in base alla sostenibilità finanziaria”**

2. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

“1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo



determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.”

MOTIVAZIONE

La Relazione 2019 sulla spesa per il personale degli enti territoriali della Corte dei conti disegna chiaramente gli effetti della riorganizzazione imposta della Legge 56/14, che ha portato Province a dimezzare il personale in servizio, con un blocco prolungato delle assunzioni che ha impoverito le strutture amministrative e il buon funzionamento dei servizi.

Occorre dunque ripristinare una piena autonomia organizzativa delle Province nella gestione del personale, attraverso una nuova disciplina delle assunzioni che, al pari di Comuni e Regioni, consenta ad esse utilizzare le modalità di assunzione previste nell'articolo 33-bis decreto-legge n. 34/19 (c.d. “Crescita”), basate non più sulle cessazioni degli anni precedenti ma sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni, superando i limiti della normativa prevista dai commi 844 e 845 della legge 205/2017 che frenano i processi di assunzione di nuovo personale.

In vista della definizione del nuovo regime delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso il decreto previsto dalla norma, si prevede l'eliminazione dell'articolo 1, comma 421, della legge n. 190/2014 e l'omogeneizzazione del regime dei rapporti di lavoro flessibile delle province a quello previsto per gli altri enti locali.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri



ASSUNZIONI DI FUNZIONARI TECNICI NELLE PROVINCE

Art. 63 (Regioni a statuto ordinario)

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (Personale delle Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 167, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente periodo.

«Per le restanti unità di personale previste nel comma 165, con particolare riguardo all'esigenza di assegnare rapidamente il personale tecnico alle province come previsto dal comma 166, l'Agenzia del Demanio è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, anche nelle forme previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»

MOTIVAZIONE

La proposta ha l'obiettivo di accelerare le procedure di assunzione delle unità di personale tecnico qualificato, assegnato alle province dalla legge di bilancio 2019, all'articolo 1, comma 166, prevedendo che l'Agenzia del Demanio, anche attraverso il ricorso alle modalità previste dalla Commissione RIPAM, avvi al più presto le relative procedure di reclutamento, per favorire da subito, fin dai primi mesi del 2020, il rafforzamento delle capacità amministrative delle Province e delle loro stazioni appaltanti.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri



MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE GRADUATORIE NEGLI ENTI LOCALI

Articolo 18

(Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie)

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: “La disposizione del presente comma e dell’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica agli enti locali.”

Dopo comma 3, aggiungere il seguente comma:

“3-bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni di legge, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere allo scorrimento di graduatorie ancora valide, ai sensi dell’art. 1, commi 362, 362 bis e 362 ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti previsti nei piani di riassetto organizzativo definiti in base all’articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”

MOTIVAZIONE

La proposta normativa esclude gli enti locali dall’applicazione della disposizione sulle graduatorie prevista nel comma 3 del ddl di bilancio 2020 e nel comma 361 della legge 145/18, in considerazione delle esigenze specifiche degli enti locali in materia di scorrimento delle graduatorie.

Il comma aggiuntivo prevede una norma specifica per le Città metropolitane e le Province che possono procedere alle assunzioni a tempo indeterminato solo sulla base di piani di riassetto organizzativo degli enti, come previsto dal comma 844 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L’approvazione del Piano di riassetto, imposta dalla legge come presupposto essenziale per procedere alle assunzioni, non può costituire per questi enti un impedimento allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, come invece dovrebbe avvenire in base ad una interpretazione letterale e restrittiva dell’articolo 91, comma 4, del TUEL.



CANONE UNICO – CORREZIONI LACUNE NORMATIVE

Art. 97

(Canone Unico)

All'articolo 97 sono apportate se seguenti modifiche:

- a) Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) alla lettera b) sostituire la parola “comunale” con la parola “territoriale”
 - 2) alla lettera c) sostituire le parole “dal comune” con le parole “dall’ente”
 - 3) alla lettera d) sostituire le parole “dal comune” con le parole “dall’ente”
- b) al comma 13 le parole “sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti” sono sostituite dalle parole “sono pari a quelle della classe dei comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti”
- c) al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al primo periodo eliminare la parola “comunale”
 - 2) all’ultimo periodo sostituire le parole “20 per cento” con le parole “50 per cento”
- d) al comma 22 dopo le parole “i comuni” sono aggiunte le parole “, le province”
- e) al comma 24, dopo le parole “al comune” sono aggiunte le parole “, alla provincia”
- f) al comma 25, dopo le parole “al comune” sono aggiunte le parole “, dalla provincia”
- g) al comma 28, dopo le parole “I comuni” sono aggiunte le parole “, le province”

MOTIVAZIONE

L'articolo 97 opera un riordino e semplificazione di alcune tasse e canoni degli enti locali; in particolare fa confluire in un “Canone Unico”, la tassa ed il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale della pubblicità e pubbliche affissioni, il canone di installazione dei mezzi pubblicitari, nonché il canone di concessione previsto dal Codice della Strada.

Tale riordino però, nell'operare la necessaria ricognizione, è lacunoso in alcune sue parti poiché dimentica di disciplinare le tariffe di riferimento per le Province, sebbene faccia riferimento alle Città metropolitane.

Gli emendamenti qui presentati all'articolo 97 colmano tale lacuna e consentono di evitare gravi danni finanziari alle Province che da questi canoni e tasse ricavano oltre 35 milioni di entrate tributarie ed extratributarie, senza le quali si aggraverebbero le già critiche e pesanti condizioni finanziarie di questi enti.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri



MODIFICHE L.N 84/94 (AUTORITA' PORTUALI)

Dopo l'articolo 70 (Campione d'Italia) è aggiunto il seguente:

Art. 70 bis (Modifiche alla legge n. 84/94)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n.84 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 5, comma 1 ter, dopo le parole "dai comuni" sono aggiunte le parole "e dalle province"
- b) all'articolo 5, comma 1 quater, lettera a), sostituire le parole "ciascun comune territorialmente interessato" con le parole "ciascun comune e ciascuna provincia territorialmente interessati"
- c) all'articolo 5, comma 2-quater, lettera a), sostituire le parole "previa intesa con i comuni" con le parole "previa intesa con i comuni e le province"
- d) all'articolo 5, al comma 3-bis, sostituire le parole "con il comune o i comuni interessati" con le parole "con i comuni e le province territorialmente interessati"
- e) all'articolo 9, comma 2, lettera c), sostituire le parole "componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente" con le parole "componente designato dal presidente della provincia o dal sindaco metropolitano, ove presente"
- f) all'articolo 11-ter, comma 1, secondo periodo sostituire le parole "da cinque rappresentanti designati dalla conferenza unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane e uno dei comuni." Con le parole "da sei rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane, uno delle province e uno dei comuni."

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti sono finalizzati a riportare, all'interno della legislazione sui porti, il ruolo delle Province, con specifico riferimento ai piani regolatori e alla programmazione degli investimenti sulle opere retroportuali (strade) e al comitato di gestione delle autorità di sistema portuale.

Nella legislazione originaria, infatti, comuni e province rivestivano un ruolo evidentemente necessario nelle attività di programmazione delle attività di sviluppo dei sistemi portuali, proprio perché titolari di importanti funzioni in materia di viabilità e pianificazione. Nel corso degli ultimi anni, però, a fronte di una legislazione che ha progressivamente ridotto governance e risorse finanziarie delle province in vista del loro superamento attraverso riforma costituzionale, le modifiche alla legge n. 84/94 hanno espunto le Province dai meccanismi di regolazione dei sistemi portuali.

A valle dell'esito referendario ed a fronte della necessità di coordinare tutti i livelli di governo locale coinvolti sul territorio interessato da porti, occorre che il ruolo delle Province sia ripristinato con l'obiettivo di coadiuvare lo sviluppo del sistema portuale del Paese.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri



FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ – FCDE

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (Fondo crediti dubbia esigibilità)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole “nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” sono sostituite dalle seguenti “nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento”. Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- le parole “nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” sono sostituite dalle seguenti: “nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento”;
- le parole “salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio” sono sostituite dalle seguenti “salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio”.

MOTIVAZIONE

La norma introduce una diversa gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, fissando altresì una soglia massima di accantonamento, a decorrere dal 2021, al 90%, considerata la soglia di sicurezza a regime, a fronte delle diversità dei tempi fisiologici di pagamento delle entrate proprie dei Comuni.

La proposta modifica anche la modalità di determinazione del FCDE prevista a rendiconto, disciplinata dal punto 3.3 del principio contabile 4/2, così da tenere conto della nuova gradualità di accantonamento minimo a preventivo. In tal modo, si garantisce che il differenziale tra lo stanziamento in sede di bilancio di previsione a titolo di FCDE e l'accantonamento dello stesso in sede di rendiconto non determini un peggioramento del risultato di amministrazione degli esercizi nei quali è previsto, in via normativa, tale differenziale, ossia per gli esercizi 2015-2020.

FONDO PROGETTAZIONE

Art. 8 (investimenti enti territoriali)

All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 16 sostituire le parole “ai comuni” con le parole “agli enti locali”
- b) al comma 17 sostituire le parole “ai comuni” con le parole “agli enti locali”
- c) al comma 17 sostituire la parola “comunale” con le parole “degli enti locali” ove ricorra
- d) al comma 17 sostituire la parola “comune” con le parole “ente locale” ove ricorra
- e) al comma 18 sostituire la parola “comune” con le parole “ente locale”
- f) al comma 19 sostituire le parole “dei comuni” con le parole “degli enti locali”
- g) al comma 20 sostituire le parole “dai comuni” con le parole “dagli enti locali”
- h) al comma 20 sostituire la parola “comuni” con le parole “enti locali”
- i) al comma 21 sostituire le parole “i comuni” con le parole “gli enti locali”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad ampliare la platea degli enti destinatari delle risorse per la progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza di scuole, edifici scolastici e rete viaria. Occorre infatti che tali finanziamenti vengano destinati anche a Province e Città metropolitane, poiché queste sono destinatarie di finanziamenti di parte capitale da destinare proprio a tali tipologie di interventi, e per poter utilizzare tali finanziamenti occorre incrementare e riqualificare il parco progetti di ogni singolo ente.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri

DEBITI COMMERCIALI

Art. 69 (Debiti enti locali)

Dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente

Art. 69 bis (Debiti commerciali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 857, 859, 860, 861, 862, 863, 864 e 865 sono abrogati;*
- b) al comma 855 le parole "del 30 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "del 30 marzo 2020".*

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad eliminare il meccanismo di sanzionamento degli enti locali nei casi in cui, annualmente, si registri un ammontare di debito commerciale residuo scaduto non conforme alle percentuali indicate nella norma che qui si intende sopprimere.

Il permanere di debiti commerciali scaduti non è una patologia che deriva da una cattiva organizzazione o, peggio, da una consapevole determinazione dell'ente, bensì è l'effetto di una scarsa liquidità.

Per le Province in particolare questa scarsa liquidità, che si ripercuote non solo sui debiti commerciali, ma spesso anche sul pagamento degli stipendi, dipende dal fatto che le entrate proprie sono recuperate a monte dall'Agenzia delle Entrate a fronte dei tagli ingenti che tali enti hanno ancora a proprio carico nei bilanci, e, per converso, i trasferimenti loro spettanti da parte del Ministero dell'Interno arrivano anche con anni di ritardo rispetto all'anno di competenza.

Già da anni infatti si segnala tale problema, che determina anche una maggiore onerosità rispetto al sistema bancario, poiché si obbligano le Province ad attivare tutte le anticipazioni di tesoreria consentite dal legislatore.

L'emendamento è altresì finalizzato a posticipare al 30 marzo 2020 il rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 849, della legge n. 145/2019

SEMPLIFICAZIONE

Art. 63 (Regioni a statuto ordinario)

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. L'articolo 1, comma 420 della legge n. 190/2014 è soppresso

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad eliminare una norma residuale che disciplinava il regime transitorio delle politiche assunzionali e di spesa delle Province, nella fase di riordino delle funzioni avviata con la legge 56/14.

Essendo tale fase superata, anche alla luce dell'esito referendario, occorre eliminare il vincolo determinato dalle parti ancora vigenti del comma 420 che qui si intende abrogare, ovvero divieto di spese di rappresentanza e ricorso a mutui diversi da quelli per scuole, strade e ambiente.